



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 01

DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Indicazioni per la gestione in fase di esercizio provvisorio nell'esercizio 2021 con riferimento alle previsioni del Bilancio e del Piano esecutivo di gestione relativi al triennio 2020-2022.

L'anno **duemilaventuno** addì **cinque** del mese di **gennaio** alle ore 17.30 si riunisce la Giunta Comunale, nella sede comunale di Piazza Cesare Battisti 1, nella sala delle riunioni

Partecipano i signori

Franco Bazzoli, Sindaco,

e gli Assessori:

Susan Molinari

Luca Mussi

Valenti Massimo

Non partecipa alla riunione l'Assessore Valerio Bonazza

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, avendo già aperta la seduta e assumendone la presidenza, introduce la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: Indicazioni per la gestione in fase di esercizio provvisorio nell'esercizio 2021 con riferimento alle previsioni del Bilancio e del Piano esecutivo di gestione relativi al triennio 2020-2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che ai sensi dell'art. 106, comma 3 bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", introdotto dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021, il che implica l'autorizzazione a livello nazionale ad operare con le disciplina propria dell'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

Evidenziato

- che nell'ordinamento locale dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento l'esercizio provvisorio ai sensi di quanto prevede l'art. 51 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, è disciplinato dall'art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, ma va autorizzato con l'accordo previsto all'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 268 del 1992, contestualmente alla rideterminazione dei termini;

- l'art 81 dello Statuto speciale, Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nel testo attualmente vigente dispone

"Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.";

L'art. 18 del Decreto del decreto legislativo n. 268 del 1992, dispone al comma 1 che "1.Le province disciplinano con legge le modalità e i criteri per la definizione dell'accordo di cui all'art. 81 dello statuto."

Evidenziato che costituisce tale tipo di accordo per quanto riguarda l'anno 2021 il protocollo d'intesa in materia di finanza locale del 16 novembre 2020 sottoscritto dal Presidente della Giunta provinciale l'Assessore agli enti locali e rapporti con il Consiglio provinciale ed il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7;

Rilevato che il protocollo d'intesa al punto 8 ha disposto:

"L'articolo 151 del d.lgs 267/2000 come recepito dalla legge provinciale 18/2015 prevede che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'articolo 50, comma 1, lettera a) della LP 18/2015 stabilisce che tale termine possa essere rideterminato con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede all'articolo 106, comma 3 bis la modifica dell'articolo 107, comma 2 del decreto legge 18/2020 stabilendo che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021.

Le parti condividono l'opportunità del differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 di comuni e comunità fissandolo in conformità alla proroga stabilita dalla normativa nazionale e quindi alla data del 31 gennaio 2021.

In caso di ulteriore proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 dei comuni, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento. E' altresì autorizzato per tali enti l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data."

Evidenziato che, ai sensi degli artt. 49 e 51 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 L.P. l'esercizio provvisorio trova la propria disciplina nell'art. 163 del testo unico degli Enti locali e nei Principi contabili contenuti nell'allegato 4/2 punto 8 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ed in particolare ai sensi dell'art. 3 di quest'ultimi, dei quali qui si riporta il testo:

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, art. 163:

"Articolo 163 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria).

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

4. (COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104).

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del

bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. (*COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104*).

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi."

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/2 punto 8:

"8. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

8.1 Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio. Ad esempio, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2015 nel bilancio di previsione 2014-2016.

8.2 Per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con il decreto dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151 comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.

Per le regioni che non approvano il bilancio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge regionale, per periodi non superiore a quattro mesi. La legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio può prevedere che sia gestito lo schema di bilancio di previsione annuale approvato dalla Giunta ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio regionale.

8.3 È consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui:

- 1) il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e, per gli enti locali, non sia stato differito il termine per l'approvazione del bilancio o, per le regioni, il Consiglio non abbia autorizzato l'esercizio provvisorio;
- 2) il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio;
- 3) nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, se, nel corso dell'esercizio provvisorio, risulti un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall'esercizio precedente.

8.4 La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

I rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, quali i rimborsi degli oneri di urbanizzazione, costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

8.6 La gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato.

Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto "già assunti", non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione.

Pertanto, nel corso dell'esercizio provvisorio:

- a) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;
- b) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

8.7 Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato.

8.8 I tesorieri gestiscono la spesa per dodicesimi, facendo riferimento agli stanziamenti di competenza al netto degli impegni già assunti negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato"). Non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, e le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

8.9 In caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all'inizio dell'anno l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio e l'importo degli stanziamenti di competenza dell'esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato cui si riferisce l'esercizio o la gestione provvisoria, con l'indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato.

Gli importi della voce “già impegnato” possono essere aggiornati con delibera di Giunta, sulla base di dati di preconsuntivo dell’anno precedente¹.

8.10 Considerato che il riaccertamento dei residui costituisce un’attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3, comma 7, del presente decreto, e al riaccertamento ordinario dei residui di cui all’articolo 3, comma 4 del presente decreto, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all’esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, dopo avere acquisito il parere dell’organo di revisione a valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato. Alla delibera di Giunta è allegato il prospetto previsto dall’articolo 10, comma 4, da trasmettere al tesoriere.

A seguito del riaccertamento ordinario e/o straordinario dei residui di cui all’articolo 3, commi 4 e 7, del presente decreto, l’ente trasmette al tesoriere l’atto di approvazione del riaccertamento dei residui.

8.11 Nel corso dell’esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente, è consentito l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell’organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio precedente.

Sono altresì consentite, con delibera di giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’ente.

8.12 Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito l’utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente.

A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all’esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell’importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell’esercizio provvisorio.

8.13 Nel corso dell’esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo esercizio del bilancio gestionale (per le regioni) e del PEG (per gli enti locali) dell’anno precedente.

Nel caso in cui la legge regionale di autorizzazione all’esercizio provvisorio abbia previsto che sia gestito lo schema di bilancio di previsione approvato dalla Giunta e trasmesso al Consiglio regionale ai fini dell’approvazione, contestualmente all’approvazione di tale legge, la Giunta provvede alla ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati ai fini dell’esercizio provvisorio ed il Segretario generale, o altra figura equivalente, provvede alla ripartizione delle categorie e dei macroaggregati e capitoli.

Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:

¹ Modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015

- a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;
- b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo.

Tali variazioni:

- sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato);
- possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio gestionale/PEG riguardanti l'esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell'esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono l'assunzione di impegni esigibili nell'esercizio successivo.

8.14 Nel primo anno di adozione dello schema di bilancio autorizzatorio previsto dal presente decreto, gli enti, che al 31 dicembre dell'anno precedente non hanno deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo, gestiscono provvisoriamente gli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato, previa riclassificazione degli stessi secondo lo schema di bilancio allegato al presente decreto."

Evidenziato che ancora non è stato approvato il Bilancio per gli esercizi 2021, 2022, 2023, e quindi si prospetta di poter esercitare l'attività economico finanziaria del Comune con le regole proprie dell'esercizio provvisorio, fino alla data entro la quale si debba approvare il bilancio, fissata ai sensi del sopra citato art. 163, comma 3, ora al 31 gennaio 2021, ma anche successivamente qualora tale termine venga prorogato;

Evidenziato che l'art 89, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, attribuisce alla Giunta comunale il ruolo di organo di indirizzo politico amministrativo, sulla base del documento programmatico approvato dal consiglio comunale (DUP), che fissa gli obiettivi politico-amministrativi, e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

Evidenziato

- che come specifica l'art. 29 dello Statuto comunale la Giunta, attraverso gli atti di indirizzo, definisce gli obiettivi ai quali si deve uniformare l'attività di gestione, ed il comma 5 prevede che alla Giunta sono riservati gli atti deliberativi, nel rispetto degli obiettivi e assegnazioni finanziarie, patrimoniali e organizzative precedentemente individuati nel Piano Esecutivo di Gestione e atti di indirizzo relativi ai vari settori di attività;
- che quindi la Giunta comunale può definire obiettivi e assegnare risorse sia attraverso lo strumento del Piano Esecutivo di gestione, sia con atti di indirizzo, e questa duplice possibilità è ammisible perché l'art. 169 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267, obbliga ad adottare il Piano esecutivo di gestione soltanto i Comuni che abbiano più di 5.000 abitanti;

Evidenziato che come è noto da qualche anno il Comune utilizza quale strumento per indirizzare e guidare l'attività gestionale il Piano esecutivo di gestione che si rifà agli stanziamenti di bilancio, alla programmazione del Documento unico di Programmazione, ed ad altri obiettivi individuati dalla Giunta, il tutto prendendo a riferimento la situazione di Base dell'organizzazione amministrativa del Comune;

Evidenziato che annualmente il Piano esecutivo di gestione va aggiornato con previsioni temporalmente parallele a quelle del bilancio approvato dopo l'adozione dello stesso adottato conseguentemente all'introduzione di un nuovo bilancio per porre le basi dell'attività gestionale che si proietta nell'arco temporale delle previsioni di bilancio, tuttavia pur in mancanza dell'approvazione del bilancio in attesa dell'adozione del corrispondente Piano esecutivo di gestione, a ben vedere, considerando la disciplina dell'esercizio provvisorio, che è essenzialmente costruita sull'ipotesi dell'esistenza di un Piano esecutivo di gestione, si ritiene che la soluzione più corretta per la gestione nel periodo dell'esercizio provvisorio sia quella di provvedervi sulla base delle previsioni del bilancio 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 23 dicembre 2019 e s.m.i, e gestito in base al Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, introdotto con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 30 gennaio 2020 e s.m.i.;

Ritenuto anche che per quanto riguarda il perseguitamento degli obiettivi assegnati ai responsabili di Aree, che in via primaria sono anche responsabili dei Servizi ricompresi nelle Aree, nell'ambito dello stesso Piano esecutivo di gestione integrato, in base ad apposita deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 30 gennaio 2020, (in aderenza alla normativa regionale in materia, all'art. 51 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 che rinvia alla definizione degli obiettivi agli accordi collettivi, ed agli accordi collettivi, ed in particolare ai sensi dell'art. 88 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e dell'art. 98 del C.C.P.L. 2002/2005 del 27.12.2005, nel testo introdotto con l'art. 23 dell'accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 2016/2018, biennio economico 2016-2017, del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del Comparto Autonomie locali del 29 dicembre 2016, recepito per presa d'atto con la deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 23 gennaio 2016) in via attuale nell'esercizio provvisorio si possa dare indicazione che si abbia il perseguitamento degli obiettivi già formulati nell'anno 2020, sia laddove essi consistono in obiettivi di buona amministrazione che ben possono essere rinnovati di anno in anno e sia anche con riferimento agli obiettivi il cui raggiungimento è stato programmato considerando un arco temporale più ampio d quello concluso il 30 perché riferiti ad un arco temporale maggiore, e sia infine con riferimento ad obiettivi, non raggiunti nell'anno 2020, quando peraltro la gestione è stata caratterizzata da un appesantimento considerevole dovuto ad innumerevoli attività straordinarie affrontate a causa dell'emergenza pandemica dal Virus Covid 19;

Ritenuto quindi di impartire le indicazioni sui provvedimenti che devono essere di riferimento per la gestione dell'attività comunale durante il periodo dell'esercizio provvisorio;

Evidenziato anche che come ben illustrato nella parte introduttiva del Piano esecutivo di gestione 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 30 gennaio 2020, il Piano esecutivo attribuisce le risorse alle due Aree gestionali dell'organizzazione amministrativa del Comune, attribuite alla competenza gestionale del Segretario comunale e del Vicesegretario comunale, e per quanto riguarda l'Area 1 poi le risorse avrebbero potuto essere utilizzate anche da altri funzionari in base ad apposite deleghe, sennonchè tali deleghe sono venute entro al 31 dicembre 2020, ma si prevede anche di alcune il lor rinnovo a breve, per cui si potrà comunque avere durante l'esercizio provvisorio anche attività di spesa da parte di delegati;

Dato atto dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

- parere favorevole sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente del segretario comunale;
- parere favorevole di regolarità contabile, del segretario comunale quale responsabile del servizio finanziario;

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare gli artt. 53, 183, 185, 187;

A voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di dare atto che a seguito della rideterminazione alla data del 31 gennaio 2021 del termine per l'approvazione del bilancio per gli esercizi 2021-2022, la gestione delle avvenire secondo la disciplina dell'esercizio provvisorio.
2. Di stabilire che quindi, per quanto esposto in premessa l'esercizio provvisorio avvenga secondo gli stanziamenti del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2021-2022 già approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 23 dicembre 2019 secondo le previsioni assestate con le variazioni introdotte fino al 31 dicembre 2020, e correlativamente con riferimento agli stanziamenti gestionali specifici ed agli obiettivi introdotti con il Piano Esecutivo di gestione approvato con la deliberazione della Giunta comunale 6 del 30 gennaio 2020 (e le modificazioni introdotte fino al 31 dicembre 2020), ed agli obiettivi introdotti ad integrazione con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 30 gennaio 2020, in quanto possono riguardare obiettivi attualmente non ancora raggiunti ed obiettivi raggiunti nell'anno 2020 ma di natura tali da poter costituire obiettivi rinnovabili annualmente;
3. Di stabilire che quanto indicato nella presente deliberazione abbia efficacia ed effetti per tutto l'arco temporale nel quale sia possibile applicare la disciplina dell'esercizio provvisorio qualora si abbiano nuove disposizioni che differiscano ulteriormente la data di approvazione del bilancio, così come espressamente ammesso dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale citato in premessa;
4. Di precisare che la gestione dovrà avvenire con particolare riguardo alle previsioni degli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio;
5. Di stabilire che la gestione avvenga nella piena osservanza delle vigenti disposizioni in materia di esercizio provvisorio, ferma restando la facoltà di introdurre, quando il perseguitamento delle finalità gestionali lo richieda o lo renda opportuno, tutte le variazioni agli stanziamenti di riferimento, ammesse appunto durante la gestione dell'esercizio provvisorio;
6. Di dare atto che l'attività di gestione avverrà a cura dei responsabili delle aree, 1 e 2 nelle quali si suddivide l'organizzazione amministrativa del Comune, come puntualizzata e riassunta con deliberazione di introduzione del Piano esecutivo di gestione 2020-2021, salve restando le facoltà gestionali da parte di funzionari che siano specificamente delegati, anche con nuove deleghe rispetto a quelle già previste in precedenza;
7. A voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, essendo di fondamentale rilevanza per indirizzare l'attività gestionale.
8. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, art. 183; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199; - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (ricorso alternativo col precedente).

Data lettura al presente verbale lo si approva e si sottoscrive

Al presente viene unito il parere di regolarità tecnica e contabile.

Sottoscritto digitalmente il Sindaco Franco Bazzoli

Sottoscritto digitalmente il segretario Vincenzo Todaro

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Sottoscritto digitalmente

Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.